

GIURISPRUDENZA COMMENTATA sul D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (*)

APPLICABILITÀ DEL D. LGS. N. 231 DEL 2001 ALLE IMPRESE INDIVIDUALI.

La Corte di cassazione (Sez. III, 15 dicembre 2010, Impresa Individuale Sferrazza) ha esteso per la prima volta l'ambito applicativo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 alle imprese individuali, sull'assunto che esse debbano ritenersi incluse nella nozione di *ente fornito di personalità giuridica* utilizzata dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni.

La giurisprudenza precedentemente intervenuta sul tema (Cass., Sez. VI, 3 marzo 2004, p.m. in c. Ribera, in *Cass. pen.*, 2004, 4046, con nota di Di GERONIMO, *La Cassazione esclude l'applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato prevista per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato*; GIP Trib. Roma, 30 maggio 2003, in *Il merito*, 2004, 5, 57) aveva escluso che la disciplina in questione potesse applicarsi all'imprenditore individuale, facendo leva tanto sul riferimento testuale agli "enti" contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 231 del 2001, evocante l'intero spettro dei soggetti di diritto metaindividuali, quanto sulla relazione governativa di accompagnamento al decreto legislativo, nella quale si puntualizzava come l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi fosse stata dettata da ragioni di politica criminale, ed in particolare dalla consapevolezza di «pericolose manifestazioni di reato poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa», ovvero da un ente collettivo da considerarsi «quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente».

In definitiva, al cospetto di una responsabilità aggiuntiva e non sostitutiva di quella del soggetto in posizione apicale o del dipendente autore della condotta criminosa (CERQUA, *La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: prime applicazioni giurisprudenziali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 1, 181), i destinatari del decreto avrebbero dovuto essere individuati unicamente tra gli enti dotati di personalità giuridica strutturati in forma societaria o pluripersonale, in quanto realtà provviste di quelle caratteristiche di alterità dell'organizzazione rispetto al soggetto che abbia commesso il reato presupposto postulate dai criteri di imputazione della responsabilità delineati dalla normativa in questione.

(*) Curata da Giulio Garuti e Carlo Fiorio, con la collaborazione di Giuseppe Magliocca.

(DELSIGNORE, sub *Art. 1*, in CADOPPI, GARUTI, VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 76; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di Lattanzi, Milano, 2010, 39; ROSSI, *La responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001): i soggetti responsabili*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 184; BRUNELLI-RIVERDITI, sub *Art. 1*, in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO, *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008, 76).

Tale assunto secondo il più recente arresto della Suprema Corte necessiterebbe, tuttavia, di integrale rivisitazione per una serie concorrente di ragioni.

In primis, i soggetti destinatari del decreto non andrebbero soltanto individuati attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione da parte del dettato di cui all'art. 1 del decreto legislativo ben potendo, al contrario, identificarsi sulla base della loro appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalità giuridica nonché di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1 comma 2 d. lgs. n. 231 del 2001).

In secondo luogo, posto che l'attività riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale") ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica, per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c.

Peraltro, una interpretazione in senso formalistico dell'*incipit* del decreto volta a circoscriverne la portata unicamente ai soggetti "metaindividuali" creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.

Il tutto in un quadro in cui è indubbio che la disciplina dettata dal decreto legislativo sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limita-

ta c.d. unipersonali (GIP Trib. Milano, 12 marzo 2008, in www.rivista231.it; ROSSI, *La responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001): i soggetti responsabili*, cit., 181), così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale (in senso critico, v. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., 39, ad avviso della quale l'imprenditore individuale non rientra nella nozione di "ente" individuata dal decreto legislativo quand'anche operi per il tramite di institori e con ampi supporti materiali).

Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, una lettura costituzionalmente orientata e non meramente formalistica del disposto di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo imporrebbe di ascrivere al medesimo una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, bensì ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma.